



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Ordinanza N. 10 del 10/02/2016

PROT. N° 5077
DEL 10/02/16

IL SINDACO

PRESO ATTO che all'interno del territorio comunale si sono verificati ripetuti superamenti dei valori limite previsti dal D.Lgs. n.155 del 13 agosto 2010 e che si rende pertanto necessario adottare e attuare le misure necessarie a contenere le concentrazioni di polveri sottili (PM₁₀) e degli ossidi di azoto (NO_x);

VISTA l'Ordinanza Sindacale n°8 del 07/02/2014 che contiene le misure di contrasto agli inquinanti atmosferici relative agli impianti termici edifici pubblici e privati, settore industriale e commerciale;

VISTE le Ordinanze Sindacali n°12/2014 e n°16/2015 contenenti le disposizioni relative al divieto di circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti;

CONSIDERATO che il "Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente", ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L.vo n. 351/1999, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010, ha previsto una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera riguardanti i maggiori settori emissivi (macrosettori);

VISTA la propria Delibera di Giunta n. 113 del 13/04/2010 avente per oggetto "Atto di indirizzo sugli interventi di limitazione concentrazioni di polveri sottili sul territorio";

VISTA la D.G.R. n.1064 del 30/11/2015 con la quale la Regione Marche ha chiesto a vari Comuni di porre in atto le misure contingenti per gli anni 2015-16 per ridurre la concentrazione degli inquinanti in aria ambiente;

VISTO che la Giunta Comunale con proprio atto n.463 del 22/12/2015 ha preso atto delle misure contingenti per gli anni 2015-16 indicati nella D.G.R. 1064 del 30/11/2015 e dei provvedimenti comunali in vigore che sostanzialmente ne recepiscono già le disposizioni e per i quali è già previsto il rinnovo automatico dal 15 settembre al 15 maggio di ogni anno;

VISTO che la D.G.R. n°1212 del 30/12/2015 ha approvato una modifica delle misure da adottare da parte delle attività di panificazione e ristorazione che utilizzano sistemi di combustione a biomasse (es: forni a legna), rendendole meno restrittive rispetto agli anni passati;

PRESO ATTO che tali modifiche prevedono che la soglia minima di efficienza



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

di abbattimento dei sistemi di filtraggio da applicare ai forni a legna venga ridotta dall'80% al 50%;

VISTA la Deliberazione n°13 del 26/01/2016 adottata dalla Giunta Comunale con la quale è stato dato indirizzo di emanare una nuova ordinanza che recepisce le modifiche introdotte dalla D.G.R. n°1212/2015 ed aggiornando opportunamente le misure contingenti che rimarranno in vigore dal 15 settembre al 15 maggio di ogni anno fino a nuova disposizione;

VISTO l'art. 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000

D I S P O N E

la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n°8 del 07/02/2014

O R D I N A

nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza ed il 15 maggio 2016 e successivamente dal 15 settembre al 15 maggio di ogni anno, sull'intero territorio comunale e fino a nuova disposizione:

- 1) Tutte le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.
- 2) Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno il 50% delle polveri sottili PM₁₀, ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli. Qualora un singolo apparecchio non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due apparecchi in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).
I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione ricadenti nel territorio comunale, devono procedere ad adeguare i propri impianti entro il 21 marzo 2016 ed entro la medesima data devono comunicare ai Comuni, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM₁₀, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

- 3) Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:
- a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:
- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS $\leq 40 \text{ mg/Nm}^3$;
 - stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS $\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$;
- gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune di Falconara Marittima, entro quindici giorni dall'installazione:
- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
 - dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che allegghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;
- b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:
- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS $\leq 100 \text{ mg/Nm}^3$;
 - cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni CO $\leq 0,24\%$, PTS $\leq 100 \text{ mg/Nm}^3$;
 - stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS $\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;

Per gli impianti o apparecchi a biomassa solida installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia ai Comuni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza Sindacale.

4. il divieto di utilizzo dell'olio combustibile BTZ negli impianti termici di edifici pubblici e privati;

Del presente provvedimento dovrà essere fornita adeguata pubblicità e diffusione mediante:

- pubblicazione sito internet;
- pubblicazione albo pretorio;
- comunicati stampa;
- trasmissione alle Associazioni di categoria interessate;

E' fatto obbligo a chiunque rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE



Comune di Falconara Marittima


(Provincia di Ancona)

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 a art. 5 comma 3 della L. 7 Agosto 1990 n° 241, avverte che contro la presente ordinanza é ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e gli Organi Tecnici competenti sono incaricati di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa al Servizio Regionale competente e alle associazioni di categoria interessate.

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 è l'Ing. Paolo Olivanti.


(Goffredo Brandoni)